



Tribunale Ordinario di Rimini

Il Giudice delegato Silvia Rossi;

Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII da

[REDACTED]

con gli

avvocati Iorizzo Olma e Andrea Perazzini;

esaminata la documentazione depositata;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- La ricorrente espone di aver maturato un debito complessivo di euro 191.726,43. Tale debito deriva per la quasi totalità (e precisamente per euro 189.239,84) dalla gestione della ditta individuale avente ad oggetto la gestione di portali web, ditta aperta nel 2012 e cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2019;
- In particolare, la gestione della ditta era, in realtà, affidata al compagno [REDACTED], che, all'insaputa dell'istante, aveva omesso il versamento di quanto dovuto a titolo di INPS e IRPEF;
- A tali omissioni, si aggiungevano debiti maturati per sanzioni del Codice della Strada; la debitrice, infatti, possedeva un'autovettura a lei intestata ma ugualmente utilizzata dal compagno che, peraltro, aveva anche la gestione del corrente;
- Dalla convivenza more uxorio con [REDACTED] erano nati tre figli, due dei quali affetti da patologie mediche;
- A seguito della crisi sentimentale della coppia maturata in concomitanza con l'emergenza epidemiologica, [REDACTED] uscito dalla casa familiare, si faceva carico di versare alla ex compagna la somma mensile di euro 1.500,00, attualmente unica fonte di entrata per la ricorrente e destinata, per l'intero, al sostentamento delle spese mensili del nucleo familiare;

Premesso ancora che:

- La ricorrente con il presente ricorso chiede di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento nel seguente modo:

i) piano: messa a disposizione di sola finanza esterna per euro 27.000,00 da parte
 entro giorni 30 dall'omologa del concordato minore;

ii) proposta: pagamento dei creditori nelle seguenti percentuali:

- Prededuzioni (per euro 5.747,60) : 100% ;
- Privilegiati mobiliari: 10 %;
- Privilegiati incapienti e chirografari: 3.34%

Letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi dott.ssa Mascilongo che dichiarato la sussistenza dei presupposti per l'apertura e l'omologa del concordato minore proposto;

OSSERVA

Per poter procedere all'omologa del concordato minore proposto dal debitore non consumatore, ai sensi dell'art. 74 CCII, il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 75, 76 e 77 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Nel caso in esame tali condizioni non sussistono.

Invero, anche a prescindere dal tema- su cui ancora sussiste contrasto giurisprudenziale- della legittimazione ex art. 74 co. 1 CCI del debitore svolgente attività di impresa in forma di ditta individuale cancellata dal Registro delle Imprese per violazione dell'art. 33 co. 4 CCI, la domanda è inammissibile, non potendo un concordato minore liquidatorio avere come uniche risorse la c.d. finanza esterna.

Molteplici sono gli elementi che conducono a tale conclusione.

In primo luogo, soccorre l'interpretazione letterale dell'art. 74 co. 2 CCI, ai sensi della quale *“Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”*.

L'espressione utilizzata dal legislatore (“aumentino”) non lascia margini di interpretazione circa la sua portata semantica: essa indica un incremento delle risorse interne, non certo una presenza in via esclusiva di risorse di terzi (cfr. sul punto anche decreto del Tribunale di Trani, 24.10.2023). In altri termini, “aumentare” ha il solo significato di incrementare qualcosa che c'è già nel patrimonio del debitore.

Stante il principio ermeneutico *“in claris non fit interpretatio”* la disamina delle ragioni di inammissibilità potrebbe esaurirsi qui.

Cionondimeno, è opportuno dare evidenza anche delle ragioni che sottendono tale chiara scelta legislativa.

A livello sistematico, si ricorda che l'impostazione - che permea l'intera costruzione del Codice della Crisi- del legislatore è stata quella di incentivare le soluzioni negoziali che consentano la continuità del debitore in crisi, relegando a ruolo residuale l'ipotesi liquidatoria e così operando una rivoluzione copernicana rispetto all'impostazione del RD n. 267/1942.

Anche l'istituto concordatario è esplicativo di tale scelta, posto che il tipo precipuo di concordato che può essere proposto con offerta ai creditori del patrimonio del debitore è il concordato in continuità. Solo in via eccezionale è consentita la possibilità di risolvere la crisi mediante una soluzione negoziale di tipo liquidatorio puro; perché si possa accedere a tale secondaria possibilità, infatti, è necessario che vi sia un apporto ulteriore di risorse tali da rendere lo strumento talmente più soddisfacente per i creditori da superare il disfavore riservato dal legislatore alle soluzioni esiziali per il debitore (aumento che, come noto, se ai sensi dell'art. 84 co. 2 CCI viene quantificato per il concordato maggiore nella misura del 10% dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 74 co. 2 CCI per il concordato minore viene indicato solo come "apprezzabile").

Anche tale ricostruzione sistematica, dunque, mette in evidenza come il ricorso alla finanza esterna sia consentito solo laddove, in aggiunta al patrimonio del debitore messo comunque a disposizione dei creditori, a questi ultimi venga offerto un grado di soddisfacimento maggiore non altrimenti raggiungibile con l'alternativa della liquidazione giudiziale o controllata.

Non vale, peraltro, a minare tale ricostruzione quanto previsto dall'art. 76 co. 2 lett. d) CCI, ai sensi del quale il Gestore della Crisi deve valutare- con esito positivo- la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le previsioni di cui all'art. 74 co. 2 e 76 co. 2 lett.d) CCI, infatti, si muovono su piani diversi, attenendo, la prima, al profilo dell'ammissibilità e muovendosi, la seconda, all'interno del diverso (e subordinato) perimetro della convenienza.

E' chiaro, infatti, che per essere ammissibile lo strumento negoziale non può semplicemente aumentare in maniera apprezzabile le risorse di una ipotetica alternativa liquidatoria non negoziale, bensì deve essere più consistente, in termini di beni a disposizione dei creditori, della concreta alternativa liquidatoria vagliabile dal giudice, ossia della concreta alternativa liquidatoria essa stessa ammissibile.

Altrimenti detto, il confronto in termini di "apprezzabilità dell'incremento" deve – e non può che non – svolgersi fra due strumenti concorsuali ugualmente ammissibili.

Ebbene, è orientamento di questo Tribunale (recepito, peraltro, nel correttivo *in fieri* del Codice della Crisi) come non sia predicabile una liquidazione controllata senza beni del debitore. Ciò in ragione della, ancora una volta, chiara previsione letterale per cui la liquidazione controllata consiste nella messa a disposizione da parte del debitore dei "suoi" beni (cfr. art. 268 CCI).

Se l'alternativa senza beni è, dunque, inammissibile, è evidente che ugual sorte spetta a un concordato minore che poggia su una base, poi da incrementare con risorse esterne, inammissibile.

Per costruire un concordato minore liquidatorio, dunque, è necessario partire da una liquidazione controllata ammissibile (perché contenente beni del debitore) e incrementarla con finanza esterna in misura tale da renderla preferibile, per percentuale di soddisfacimento dei creditori, rispetto alla liquidazione controllata stessa.

Ciò appurato, si passa poi al diverso controllo del profilo della convenienza del concordato minore rispetto alla liquidazione controllata, profilo che sconta il vaglio di elementi di giudizio diversi, quali, ad esempio, i tempi, le modalità o le garanzie di soddisfacimento.

Del resto, non vale obiettare che negare la configurabilità di un concordato minore senza patrimonio del debitore negherebbe a quest'ultimo, pur nella possibilità di godere dell'appoggio di finanziatori esterni, di beneficiare della esdebitazione. Ciò che si nega, infatti, è la possibilità di piegare a tal fine uno strumento che poggia su requisiti di ammissibilità diversi; nulla vieta, di contro, che quelle stesse risorse esterne- prima del deposito del ricorso e della proposta- diventino risorse interne, con la conseguente, però, applicazione della diversa regola distributiva della cd. priorità assoluta.

Soccorre, altresì, ad ulteriore spiegazione della semantica di cui all'art. 74 co. 2 CCI, il richiamo alla causa concreta del concordato, da intendersi quale strumento negoziale volto al superamento della crisi del debitore e alla contestuale soddisfazione – seppur parziale - di tutti i creditori mediante la messa a disposizione delle risorse (anche) del debitore medesimo. E' chiaro, allora, che un concordato minore senza risorse del debitore (ossia a zero) non rientra in tale schema concorsual-contrattualistico, difettando l'elemento oggettivo primario della messa a disposizione del patrimonio del debitore.

A ben vedere, una proposta come quella qui presentata non è, infatti, configurabile in alcuno degli strumenti concorsuali tipizzati dal legislatore, posto che, come detto, ogni procedura negoziale prevista dal Codice richiede, alla base, un patrimonio del debitore da distribuire secondo le regole concorsuali di cui all'art. 2741 c.c. , ossia nel rispetto dell'ordine legittimo delle cause di prelazione, rispetto che si pone come essenza stessa- sul piano distributivo- della concorsualità.

Di fatto, la presentazione di un concordato minore basato solo su finanza esterna, lungi dal configurarsi quale proposta del debitore che mira all'esdebitazione, rappresenta una proposta del terzo accollante circa la distribuzione – senza il rispetto delle regole concorsuali di distribuzione delle risorse- del proprio patrimonio. Altrimenti detto, si è di fronte alla proposta del debitore di distribuire- a tacitazione della propria esposizione debitoria e secondo modalità extraconcorsuali- beni di altri. E' evidente, allora, che la soluzione prospettata non può più considerarsi attratta all'orbita concorsuale, rimanendo al più circoscritta nel diverso campo civilistico del modo di estinzione delle

obbligazioni (in specie, mediante accollo liberatorio di terzo con consenso del creditore e contestuale transazione sul *quantum*).

Alla luce dei plurimi elementi sin qui illustrati, dunque, si giunge alla inevitabile conclusione sillogistica per cui la presentazione di un concordato minore con sola finanza esterna configura un abuso dello strumento concorsuale; altro non si fa, infatti, che piegare la soluzione negoziale ad uno schema che- in contrasto con la sua causa concreta e con la logica di sistema- consente al debitore sia di aggirare la regola distributiva di cui all'art. 2741 c.c. sia il giudizio di meritevolezza.

Se sul primo aspetto si è già detto, sul secondo è opportuno ricordare come in assenza di risorse interne, il debitore, impossibilitato per quanto sopra detto, a presentare una liquidazione controllata senza beni, ha come strumento di esdebitazione (in armonia con l'art. 20 della cd. Direttiva Insolvency che richiede che sia garantito al debitore imprenditore insolvente l'accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale) la previsione di cui all'art. 283 CCI.

Per ottenere, tuttavia, l'esdebitazione senza aver beni da distribuire ai propri creditori, il debitore deve risultare "meritevole", essendo configurato tale requisito soggettivo dal legislatore come baluardo contro le ipotesi di sovraindebitamento gravemente colpevole di soggetto che nulla ha da offrire ai propri creditori in spregio all'art. 2740 c.c.

E' evidente, allora, che consentire l'ingresso nel sistema di un concordato minore senza beni del debitore altro non vuol dire che consentire al debitore di avvalersi di uno strumento che superi il vaglio di meritevolezza pur in assenza dei presupposti di legge. Risultato che, per l'appunto, non può che rappresentare un abuso.

Per le ragioni che precedono, dunque, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

p.q.m.

dichiara inammissibile la domanda di concordato minore depositata da

Si comunichi

Rimini, 07/07/2024

Il giudice
dott.ssa Silvia Rossi